

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
On. Massimiliano Fedriga

Roma, 22/11/2024 – Prot. FCF 75/2024

Oggetto: Rif. Prot. n. 6868/C7San in data 11.11.24 a firma del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

Preso atto del contenuto del documento elaborato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome relativamente all'applicazione dell'art 7 dl 7.6.24 n. 73 convertito, con modificazione, dalla legge 29.7.24 n. 107 in materia di imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario, con il medesimo spirito che ha animato quel consesso (*"omogenea e coerente applicazione della suddetta norma da parte delle Regioni e delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale"*) e con l'auspicio che quanto segue sia dalle SSLL condiviso, questa Federazione sindacale osserva:

1. E' certamente condivisibile la lettura della norma quale operata dalla Conferenza a proposito dell'applicazione della tassazione ridotta per i *"compensi erogati"* a decorrere dal 8 giugno 2024 (data di entrata in vigore del dl 73/24) ancorché essi si riferiscano a prestazioni rese in data antecedente. Va però segnalato che, nelle poche esperienze applicative sin qui verificatesi sul territorio nazionale, la interpretazione maggioritaria è di segno opposto e tende a privilegiare l'applicazione della tassazione agevolata alle sole prestazioni rese successivamente a quella data. Sarebbe, quindi, quantomai auspicabile che la Conferenza indirizzasse ai suoi rappresentati un severo richiamo al rispetto puntuale della norma che, nella specie, appare caratterizzata da singolare chiarezza.
2. Non è, invece, condivisibile l'esclusione dalla tassazione agevolata delle prestazioni aggiuntive rese per l'effettuazione dei servizi di guardia notturna. Il testo della disposizione contrattuale appare, anche in questo caso, caratterizzato da singolare chiarezza e una interpretazione contraria al significato letterale delle espressioni utilizzate e della comune volontà delle parti sarebbe contraria alla legge (art. 1362 cc): peraltro, incidentalmente, è appena il caso di osservare che l'interpretazione del contratto collettivo spetta alle parti contrattuali (la Conferenza non è tale) e, in caso di disaccordo, il contratto stesso prevede una apposita procedura di interpretazione autentica volta ad appianare eventuali contrasti.

L'art. 89 Tipologie di attività libero professionale intramuraria ccnl 23.1.24 Area Sanità prevede letteralmente (commi 2 e 6):

2. Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni di cui all'art. 27, comma 8 (Orario di lavoro dei dirigenti) richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle Aziende o Enti ai propri dirigenti allo scopo di:
- ridurre le liste di attesa;

- *acquisire prestazioni aggiuntive in presenza di carenza di organico ed impossibilità momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti; in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia nonché dell'art. 7, comma 1, lett. b) (Confronto regionale).*

6. *Qualora tra le prestazioni di cui al comma 2 rientrino i servizi di guardia notturna, l'applicazione del comma 2, ferme rimanendo le condizioni di operatività ivi previste, deve avvenire nel rispetto delle linee di indirizzo regionali che definiranno la disciplina delle guardie e la loro durata. E' inoltre necessario che:*

Secondo le previsioni di cui al comma 6, i "servizi di guardia notturna" ivi considerati rientrano tra "le prestazioni di cui al comma 2" e, dunque, sono funzionali al perseguimento degli scopi quali ivi individuati, tra cui la riduzione delle liste di attesa e il fare fronte alle carenze di organico e all'impossibilità momentanea di coprire i posti vacanti.

In termini del tutto analoghi e per il perseguimento degli stessi obiettivi, si esprime l'art.1 co. 218 L. 213/23: *Al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) nonché di ridurre le liste d'attesa e il ricorso alle esternalizzazioni, ...*

Da ultimo, i servizi di guardia notturna sono definiti a ore ai sensi dell'art. 29 co. 6 ccnl 23.1.24: *Il turno di guardia è organizzato normalmente su dodici ore consecutive nelle fasce orarie 8-20 e 20-8.*

Secondo la Federazione sindacale scrivente, quindi, il trattamento fiscale di cui all'art. 7 dl 73/24 si applica a tutte le prestazioni aggiuntive (di cui all'art. 89 co. 2 e 6 ccnl) e, quindi, anche ai turni di guardia notturna.

I migliori saluti.

Guido QUICI
Presidente della Federazione CIMO-FESMED

